

Prot. / GR4122

Direzione regionale Agricoltura, promozione  
della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca,  
foreste

Area Governo del Territorio e Foreste

SEDE

e p.c.

Direzione per le Politiche Abitative e  
la Pianificazione Territoriale, Paesistica e  
Urbanistica

Area Autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione  
Ambientale Strategica

SEDE

**Oggetto: Parere su interventi di recupero ai fini agropastorali di aree classificate bosco e necessaria acquisizione autorizzazione paesaggistica.**

Con note acquisite al prot. regionale n. 965160 del 23/11/2021 e n. 86078 del 28/01/2022, codesta Area ha formulato un quesito al fine di chiarire le procedure amministrative cui sottoporre gli interventi di trasformazione di aree boscate in aree a vocazione agropastorale.

Secondo quanto riportato, l'Università agraria di Civitavecchia intende procedere all'esecuzione di interventi di recupero di aree, gravate da uso civico, in stato di abbandono colturale ultradecennale e attualmente classificate Bosco secondo la Tavola B del PTPR al fine di ripristinare oliveti o pascoli. I lavori proposti dall'Ente prevedono nel merito l'eliminazione della vegetazione forestale, spietramenti sistematici e lavorazioni con escavatore munito di benna dentata.

Viene pertanto chiesto a questa Direzione, se lavori di trasformazione di aree boscate a fini agropastorali, comportando mutamento permanente della forma del paesaggio, debbano essere sottoposti a preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non entrano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dagli enti o amministrazioni richiedenti sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati nei quesiti.

Al fine di poter rispondere compiutamente al quesito occorre preliminarmente verificare la potenziale applicabilità, alla fattispecie in questione, dell'esimente di cui all'art. 149 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (CBC) ed in particolare della sua fattispecie applicativa di cui all'ultimo periodo del punto A.19 dell'Allegato A del DPR 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), che più delle altre esimenti previste dal CBC e dal DPR 31/2017 si avvicina al caso di specie.

Tra i casi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, la lett. b) del comma 1 dell'art. 149 CBC, contempla *“gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”*.

Nell'ambito della predetta esimente rientra l'ultimo periodo del punto A.19 dell'allegato A del D.P.R. n. 31/2017, ai sensi del quale risultano esclusi dall'autorizzazione paesaggistica gli *“interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale”*.

Quest'ultima disposizione si riferisce in modo specifico alle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva e arborea qualora risultino individuate dal piano paesaggistico regionale.

Nella fattispecie in questione, invece, da quanto riferito, non si tratta di area rurale invasa da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea ma di area classificata quale Bosco individuato dalla Tavola B del PTPR e pertanto, da un lato, risulta escluso il presupposto applicativo della disposizione succitata, dall'altro, dovrà di conseguenza applicarsi il regime giuridico conseguente alla qualifica di area boscata.

In altri termini, non rileva che il Bosco si sia formato attraverso il progressivo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea su pascoli, prati, colture agricole, ecc. a causa dall'abbandono ultradecennale delle pratiche agropastorali (c.d. boschi di neoformazione), in quanto la pianificazione paesistica regionale ha riconosciuto, attraverso la sua individuazione/classificazione, l'avvenuto passaggio da area rurale con formazioni di vegetazione ad area boscata, con ciò che ne consegue in termini di disciplina applicabile.

Una tale interpretazione si pone peraltro in linea con la normativa forestale nazionale (Dlgs. n. 34/2018-TUFF) che nel disciplinare le aree escluse dalla definizione di bosco, per le materie di competenza esclusiva dello Stato (come il paesaggio), fa salve le previsioni del piano paesaggistico (si vd. in particolare, art. 5 comma 2).

In linea più generale, con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 149 CBC, si ritiene che le attività proposte non possano rientrare nell'ambito dell'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali in quanto le stesse non comportano in alcun caso l'eliminazione della vegetazione forestale (in quest'ultimo senso si vd. Cass. Sez. III Pen. n. 14544/2020 che ribadisce il principio secondo cui solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agro-silvo-pastorali consentite dall'art. 149 lett. b) del decreto n. 42 del 2004, e sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata).

Peraltro, interventi di tale portata, che si sostanziano in una trasformazione dell'area boscata in area a vocazione agro-pastorale comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi con opere civili (non riguardando modificazioni ordinarie della forma del territorio inerenti all'usuale pratica agricola o pastorale che rientrerebbero invece nell'alveo applicativo della citata lett. b); si vd. sul punto Sent. C.d.S. n. 1124/2020) e possono altresì alterare l'assetto idrogeologico del territorio (valutazione quest'ultima da farsi previo apposito accertamento istruttorio ma che risulta superfluo nel caso di specie in considerazione dell'assenza degli altri presupposti della disposizione normativa di cui alla lett. b) comma 1 dell'art. 149).

Per le ragioni sopra esposte non si ritengono applicabili alla fattispecie in questione né l'esimente di cui all'art. 149 comma 1 lett. b) né i suoi precipitati normativi di cui al punto A.19 dell'Allegato A del D.P.R. 31/2017.

Per mera completezza di esposizione si deve parimenti escludere l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 149 comma 1 lett. c) concernente *“il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia”* trattandosi, queste ultime, di attività finalizzate alla conservazione del bosco.



Alla luce delle considerazioni di cui sopra, per gli interventi proposti, si applica la stringente disciplina relativa alla trasformazione del bosco (non rilevandosi, *ictu oculi*, margini di ammissibilità degli interventi - si vd. art. 39 delle Norme del PTPR) e si ritiene comunque necessaria l'acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

IL FUNZIONARIO

GIAN MARCO MARCELLI

(firmata digitalmente)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

MANUELA MANETTI

(firmata digitalmente)